

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA  
IX COMMISSIONE PAOLO ROMANI

**La seduta comincia alle 15.35.**

*(Le Commissioni approvano il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, l'audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono presenti il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giuseppe Tesauero, e il responsabile della direzione comunicazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dottor Giovanni Calabrò.

Chiediamo scusa per il rinvio della precedente audizione per motivi legati ai lavori dell'Assemblea, come del fatto che, purtroppo, il testo da voi depositato è già diventato di pubblico dominio ma il Parlamento è una casa trasparente della politica e, quindi, nulla può essere nascosto definitivamente.

Do ora la parola al professor Tesauero per la sua relazione.

GIUSEPPE TESAURO, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*. Cercherò di riassumere i punti più rilevanti delle nostre considerazioni che sono focalizzate soprattutto sui problemi della concorrenza. Molto probabilmente faremo anche una segnalazione ai sensi dell'articolo 22 della nostra legge n. 287 del 1990 e, peraltro, non credo che andrà al di là di una versione un po' più completa del testo già depositato. Innanzitutto, abbiamo apprezzato il fatto che si sia avviata una riforma organica e che sia stato attivato il processo legislativo in un settore che lo richiedeva da tempo: lo consideriamo un passaggio molto importante per un miglioramento delle condizioni concorrenziali nei mercati dei media — e, in particolare, di quello televisivo — e per un contributo al pluralismo nell'informazione.

Quello italiano è un contesto economico che, dal punto vista della concorrenza, non può lasciare soddisfatti; d'altra parte, storicamente ci sono stati molti interventi e molte grida di dolore in questo senso, l'ultimo è stato quello dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, naturalmente, non posso dimenticare né i reiterati interventi della Corte costituzionale né quello autorevolissimo del Capo dello Stato del luglio scorso.

Nella televisione in chiaro europea abbiamo un tasso di concentrazione che, forse, non ha eguali rispetto ai *partner* della Comunità. Per quanto riguarda il tasso di concentrazione dato dai primi due operatori della televisione in chiaro, siamo passati dall'89 per cento del 1992 al 90 per cento del 2001, quando la Spagna ha un tasso di concentrazione del 54 per cento, la Germania del 66 per cento e la Finlandia dell'82 per cento: in tale situazione

si inserisce l'opportunità del disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda i riferimenti normativi, da una parte abbiamo delle direttive comunitarie, dall'altra la novella costituzionale — cioè, il riparto di attribuzioni tra lo Stato e le regioni — e, quindi, dobbiamo muoverci in questo contesto, rispettando anche i paletti cronologici posti dalla Corte costituzionale. Dal punto di vista specifico della concorrenza, guardiamo alla legge con qualche preoccupazione e, volendo riassumere al massimo, abbiamo due scenari, uno provvisorio e l'altro definitivo. Lo scenario definitivo, quello del digitale terrestre, ci preoccupa innanzitutto perché non possiamo prevederne con ragionevole certezza l'inizio: rispetto alle previsioni fatte nel passato anche in altri paesi della Comunità europea, è uno scenario un po' troppo ottimistico perché fa partire dal 2006 il digitale terrestre quando, con tutta probabilità, sarà almeno necessario procrastinare questo termine.

La nostra preoccupazione si focalizza soprattutto sull'aspetto di un tetto ai produttori di programmi, a cui però non corrisponde un tetto ai titolari di rete: tutto ciò, dal punto di vista della concorrenza, pone una preoccupazione perché, chi possiede la rete, evidentemente, a valle controlla la trasmissione dei programmi. Quindi, in un certo senso il fatto di avere un limite del 20 per cento nella trasmissione dei programmi può essere vanificato — o, comunque, compensato in senso negativo — dalla circostanza di non avere alcun limite alla titolarità della rete.

Lo scenario a regime transitorio ci preoccupa anche di più e per diversi profili: innanzitutto per i meccanismi di assegnazione delle frequenze. Sappiamo che oggi ci sono degli operatori che hanno una frequenza ma non operano, ed altri che operano senza avere la frequenza: questa situazione non può essere soddisfacente. Ebbene, sia pure con l'idea che si tratti di un fatto transitorio, questo viene formalizzato dal meccanismo del generale assentimento di cui all'articolo 21 del

disegno di legge in esame. Questo finirà per legittimare gli operatori — che, finora, hanno agito in virtù di provvedimenti precari, occupando risorse frequenziali — e, naturalmente, penalizzerà quei soggetti che avevano un titolo concessorio, anche a seguito di una procedura di selezione, e che, invece, non sono stati posti in grado di esercitare l'attività.

Quindi è chiaro che vi è una mancanza di certezza nel sistema delle regole. E questo naturalmente va considerato anche in rapporto a quanto dichiarato dalla Corte costituzionale nella sua ultima sentenza, quando ha parlato di occupazione di fatto delle frequenze, al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo — cito testualmente —, « della distribuzione delle frequenze, e di pianificazione effettiva dell'etere. » Naturalmente, i nostri punti di riferimento sono sia normativi — tanto di livello comunitario quanto regionale — sia giurisprudenziali, con un richiamo specifico agli interventi della Corte costituzionale. Quanto alle direttive comunitarie, evidentemente esse pongono un problema: relativamente all'assegnazione delle frequenze, infatti, tali discipline impongono il rispetto di criteri molto precisi. In particolare, mi riferisco all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 e all'articolo 7 della direttiva 2002/20/CE di analogata data (cosiddetta direttiva « autorizzazioni »). Si apre certamente una questione rispetto all'indicazione — molto precisa ma anche altrettanto generale — contenuta nelle normative citate, di ispirare l'assegnazione delle frequenze a criteri obiettivi e trasparenti, non discriminatori e proporzionati: ciò costituirebbe il limite di base minimo da osservare nel settore al nostro esame.

Quindi, dal punto di vista dell'Autorità *antitrust*, evidentemente vi è una questione da dirimere.

Un'altra preoccupazione che intendiamo evidenziare riguarda gli articoli 12 e 13 del disegno di legge Gasparri, quanto ai limiti posti al cumulo di programmi televisivi e alla raccolta delle risorse nel cosiddetto « sistema integrato delle comunicazioni ». Tale provvedimento, come

noto, ha previsto un limite del 20 per cento alla diffusione dei programmi televisivi. Però, lo ripeto, questo sarà lo scenario a regime, mentre ciò non corrisponde alla situazione che si avrà di fatto in ragione dell'applicazione sistematica dell'articolo 22, comma 5 e comma 6, del disegno di legge governativo, riferito alla disciplina giuridica della fase transitoria: in particolare, infatti, il comma 6 consentirebbe una deroga al limite del 20 per cento, prevedendo per le reti eccedentarie la possibilità di proseguire la propria attività. Pertanto, il periodo di transizione, avendo come termine ultimo di vigenza l'avvio del digitale terrestre, in realtà sembra avere una estensione temporale alquanto incerta. In tal senso, preciso che il « torto » del disegno di legge è forse quello di fare affidamento sul richiamato limite del 2006 che, allo stato, non può non essere considerato lontano dalla realtà. Evidentemente, alla luce del contesto attuale, questa previsione non appare più molto realistica.

Un'altra preoccupazione che voglio sottolineare riguarda il limite posto alla raccolta delle risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Nel caso di specie, il criterio ispiratore è avveniristico, modernissimo, perché è quello della convergenza. Il rilievo dell'autorità, in proposito, è che però, si tratta probabilmente di una convergenza un po' troppo estesa. È del tutto chiaro che non si possono mettere insieme dei mercati — parlo ovviamente dal punto di vista dell'*antitrust* —, incommensurabili; non possono stare insieme l'editoria — da quella quotidiana a quella elettronica —, la produzione cinematografica e fonografica, e la raccolta pubblicitaria.

Si tratta di mercati assolutamente distinti. Quindi, ripeto, vi è un problema considerevole da sciogliere: porre un limite, rispetto ad una platea così consistente, evidentemente diluisce il limite medesimo, alzando così, nella sostanza, la soglia originaria.

Per ciò che riguarda la fase successiva al digitale terrestre, vi è la questione, precedentemente sottolineata, riferita al

limite del 20 per cento dei programmi televisivi, cui in realtà non corrisponde un analogo vincolo per gli operatori di rete. Ciò vuol dire mettere questi ultimi in una condizione di fatto, ma anche di diritto, di assoluta predominanza anche rispetto al mercato a valle. Si pone allora l'esigenza, l'opportunità quanto meno di riflettere anche sulla possibilità di introdurre un limite per i soggetti suddetti.

Venendo al punto di vista dell'*antitrust* sugli intrecci tra *media* (televisione, in particolare) ed editoria, l'esperienza di altri paesi porta a considerare l'opportunità di porre qualche vincolo alla detenzione di partecipazioni azionarie incrociate tra gruppi editoriali e televisivi.

In altri Stati, dove si sta procedendo anche ad una divisione del sistema, come per esempio il Regno Unito in cui pure vi è un'esasperata *deregulation* di tutto, è in progetto anche l'idea di contenere in qualche modo la partecipazione incrociata. Circa il servizio pubblico radiotelevisivo, talune preoccupazioni derivano dal limite di avere in se' due anime troppo diverse per poter convivere nello stesso assetto societario, sia pure con la precauzione della divisione contabile. A nostro parere (ma questa è una riflessione che non riguarda soltanto la RAI, quanto piuttosto e in generale l'esigenza di trasparenza e chiarezza che l'*antitrust* antepone a molti altri valori) forse sarebbe opportuno aumentare il tasso di separazione e pensare ad una divisione societaria. Questo, in sintesi, è il quadro delle preoccupazioni specifiche dall'angolo di visuale dell'Autorità *antitrust* che, ripeto, ha in animo l'intento di travasare nel suo intervento odierno dinanzi a queste Commissioni anche una segnalazione formale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, fornendo peraltro qualche elemento di dettaglio in più rispetto a quanto rappresentato a voi per iscritto nella nota precedentemente inviata.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

CARLO ROGNONI. Vorrei innanzitutto ringraziare il presidente dell'Autorità ga-

rante della concorrenza e del mercato. Confesso di aver sempre nutrito dubbi sull'utilità delle autorità indipendenti, ma questa volta la sua testimonianza sincera, chiara e puntuale sembra convincermi della loro utilità nella nostra democrazia. Detto ciò, vorrei fossero soddisfatte due curiosità, dal momento che è stato chiarito, anche grazie alle precedenti audizioni, che nella transizione dal sistema analogico al sistema digitale vi sono due punti delicati: le frequenze e la raccolta pubblicitaria.

Per quanto concerne il primo tema, mi piacerebbe comprendere quali siano i margini di intervento, dal momento che non sono disponibili risorse frequenziali. Esiste la possibilità che un soggetto, che attualmente occupa frequenze analogiche (mi riferisco a Murdoch, con Telepiù), abbandoni in prospettiva tali frequenze, poiché immagino che il suo interesse sia focalizzato solo sul satellite, per la *pay-tv*. In questo caso, tuttavia, mi sembra che vi sia un precedente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, se venisse riconfermato oggi, mi lascerebbe perplesso, poiché ammetterebbe la possibilità di cedere entrambe le frequenze occupate da Telepiù ad un unico operatore. Data la carenza di risorse frequenziali, invece, a mio avviso sarebbe importante che più soggetti abbiano la possibilità di acquisire tali frequenze.

Il tema della raccolta pubblicitaria rappresenta, invece, l'altra grande questione, poiché la risorsa rappresentata dalla pubblicità diventa indispensabile, dal momento che negli altri paesi che stanno sperimentando la televisione digitale (con la prospettiva di passare alla tecnica digitale nel 2010 o nel 2015, ma non certo nel 2006), la *pay-tv* non funziona sul sistema digitale terrestre, e dovrebbe dunque andare « in chiaro ». « Andare in chiaro », allora, significa che le risorse non potranno che essere quelle derivanti dalla pubblicità; pertanto, essa diventerà un elemento strutturale del passaggio dal sistema analogico a quello digitale, se tale passaggio non sarà più soltanto in *pay*, ma diventerà prevalentemente « in chiaro ».

Mi risulta, ad esempio, che la Francia si era indirizzata verso 30 canali, di cui 15 « in chiaro » e 15 in *pay*. Al di là del fatto che mi sembra che abbia altri problemi, ritengo, comunque, che 15 nuovi canali « in chiaro », debbano mantenersi attraverso le risorse pubblicitarie.

Si tratta di un aspetto rilevante, nella prospettiva che il mercato globale, sul quale calcolare i limiti, sia quello, ancora non meglio identificato, che cumula tutto: infatti, una concessionaria che detenesse il 90 per cento del mercato pubblicitario televisivo, potrebbe essere al di sotto del 20 per cento nel mercato globale ed avere, di fatto, il monopolio della pubblicità, e dunque detenere il monopolio dell'unica risorsa veramente importante, nella prospettiva di un reale pluralismo.

Vorrei rivolgere, adesso, una domanda un po' più specifica, anche se non so se la materia sia di vostra competenza. Il disegno di legge al nostro esame, infatti, impegna la RAI ad investire per raggiungere, al luglio 2003, una copertura del 50 per cento della popolazione per quanto riguarda il digitale terrestre (probabilmente con due *multiplex*), trasmettendo, in realtà, quello che oggi trasmettono « in chiaro » le televisioni generaliste, senza offrire, in realtà, un prodotto nuovo. Anche se si realizzasse la copertura del 50 per cento con il digitale terrestre, attraverso antenne e non mediante ricevitori — perché nel luglio 2003 sarà difficile che vi siano —, essa viene riconosciuta come televisione nazionale e, come tale, entra nel calcolo per la definizione del limite del 20 per cento per le emittenti nazionali. Mi sembra uno degli aspetti più incredibili di questo disegno di legge, e vorrei capire se lo sia anche per voi: a mio avviso, infatti, rispetto ad una normale regola di concorrenza, tale previsione è assurda.

PAOLO GENTILONI SILVERI. Vorrei concentrarmi su un aspetto dell'intervento del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui ho apprezzato anch'io la puntualità e la completezza, relativo alle concentrazioni nel settore pubblicitario.

Mi sembra, infatti, che l'Autorità segnali, con particolare puntualità, il rischio di concentrazione in questo settore, nell'ambito di un giudizio generale - rientrando, naturalmente, nei suoi compiti di autorità *antitrust* -, in base al quale il cosiddetto duopolio realizza un elevato livello di concentrazione. Mi sembra di aver capito che nel settore pubblicitario, in particolare, si segnala la non corrispondenza con il quadro normativo comunitario di un limite basato non sulle risorse pubblicitarie, ma sul cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni.

Se ho compreso bene quanto il dottor Tesauro ha affermato, anche nella documentazione precedentemente trasmessa a queste Commissioni, un macro settore come quello integrato delle comunicazioni non corrisponderebbe al quadro delle normative comunitarie, poiché quest'ultimo quadro richiede, in realtà, un limite più specifico. In altre parole, l'Autorità sostiene la necessità di fissare un limite più preciso contro la concentrazione pubblicitaria.

Vorrei porvi, allora, due domande. La prima: ritereste congruo riproporre, nell'ambito del disegno di legge Gasparri, il limite di concentrazione settoriale attualmente esistente? La seconda: quali sono i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in questa materia? Infatti, professor Tesauro, lei ha iniziato la sua esposizione annunciando la vostra intenzione di indirizzare una segnalazione in questa materia, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990. Al di là di questo fatto, sicuramente importante ai fini della formazione del processo legislativo, qualora l'Autorità *antitrust* rilevasse, soprattutto nel settore della raccolta pubblicitaria, situazioni particolarmente meritorie di intervento, potrebbe intervenire? In che termini?

Al riguardo, vorrei portare un esempio concreto. In un'audizione recentemente svoltasi con il gruppo Mediaset, è stata posta ai responsabili di tale gruppo una domanda « di scenario »: se la cosiddetta legge Gasparri dovesse essere approvata nel testo attuale, la concessionaria di pub-

blicità Publitalia sarebbe interessata ad espandere il proprio raggio di azione, ad esempio nel settore della *pay-tv* (l'altro importante settore della televisione in Italia)? La risposta data non fu specifica ma, comprensibilmente e giustamente dal punto di vista di un operatore economico, fu del seguente tenore: se la legge li avesse autorizzati ad espandere il loro raggio di azione, essi sarebbero stati interessati a realizzarlo. In scenari del genere, la vostra Autorità può intervenire? E se sì, come?

GIUSEPPE GIULIETTI. Sono abituato ad ascoltare con grande attenzione le questioni poste dall'Autorità sia quando le condivido, sia quando non le ritengo condivisibili, poiché ritengo che le *authority* siano nate per vigilare, controllare e stimolare i *trust*. Affermo ciò perché ho ascoltato, in questi giorni, alcune interessanti interpretazioni, secondo le quali esse dovrebbero « stare buone »: mi sembra un'idea un po' strana, perché quello di vigilare su determinati settori è il loro mestiere, ed in una situazione complicata e chiusa, dovrebbero stimolarci, perché talvolta ci « accomodiamo » sugli accordi di cartello.

Innanzitutto, vorrei mi fosse chiarito se la concentrazione nel settore televisivo in Italia sia in aumento o in diminuzione; una delle tesi pubblicitistiche più in voga, e talvolta di segno contrario, infatti, afferma che l'Italia rappresenta una anomalia in Europa, ma per difetto di concentrazione, poiché in Europa i gruppi sono talmente forti da essere in grado di competere, mentre nel nostro paese vi sarebbe una frantumazione, a causa della presenza di tante aziende in competizione.

Dal momento che lei, professor Tesauro, ha fatto un'affermazione precisa, vorrei dunque capire meglio se questa tendenza alla concentrazione sia delle reti generaliste, sia della pubblicità negli ultimi anni sia in aumento o in regresso. In altri termini, vorrei sapere se rappresentiamo un'anomalia nel contesto europeo perché il settore è eccessivamente liberalizzato, oppure perché esiste una situazione di segno contrario. Per il legislatore, infatti, è

importante una segnalazione « terza » su un aspetto così importante, perché ne discendono due diverse filosofie industriali (e non politiche).

La seconda questione riguarda la determinazione del cosiddetto « paniere » (e domando scusa per la volgarità del termine usato): l'Autorità è in grado di effettuare, sulla base del testo attuale del disegno di legge presentato dal Governo, una propria simulazione, volta a stimare l'ammontare delle risorse, sulla base del nuovo « paniere »? Siccome si va da oscillazioni approssimative di 20 mila o 40 mila miliardi di lire, lei capisce, professor Tesauo, che, a seconda della cifra, ne conseguirà il relativo numero dell'*antitrust*. La sua Autorità e quella del professor Cheli sono in grado di operare, sulla base dei testi esistenti, una simulazione sulla quantificazione delle risorse determinata dall'attuale previsione?

Per quanto riguarda la questione relativa al numero delle reti, lei ha fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale. Secondo la vostra esperienza ed una comparazione europea — fermo restando che il tetto delle risorse è ancora da definire —, il testo relativo al tetto *antitrust* sul numero delle reti è da abrogare? È possibile ipotizzare l'eliminazione del numero delle reti? Quindi, basta riferirsi alle risorse o ai programmi — e, quindi, ipotizzare un superamento del numero delle reti di proprietà di un solo determinato soggetto — o in Europa ancora esiste, a me così risulta, il mantenimento di una normativa *antitrust* che impedisce la creazione di una posizione dominante, in una fase in cui il digitale ancora non si è realizzato?

L'ultima questione riguarda l'editoria. Lei ha riferito che, forse, per un singolo operatore potrebbe restare il divieto di entrata in altri mercati, per il televisivo nell'editoria e viceversa. Le opzioni possibili sono tre. La prima è quella di un divieto assoluto, cioè il concessionario di tre reti, pubbliche o private, non può comprare giornali. Con la seconda si abbattano le barriere di ingresso — fu una vecchia richiesta degli editori — per i nuovi

entranti: quindi, gli editori non hanno barriere ed entrano nel mercato di riferimento televisivo. Con la terza — che fu praticata per la liberalizzazione del settore della telefonia con una serie di osservazioni polemiche, a mio giudizio anche corrette, nei confronti del Governi di centrosinistra — sussiste, comunque, il problema di un dato asimmetrico. Infatti, se si liberassero dal vincolo i gestori, RAI o Mediaset, di tre reti e di gran parte della pubblicità, entrerebbero nel mercato dell'editoria con effetti molto forti, mentre i nuovi soggetti, che non hanno identiche condizioni di partenza, entrerebbero con un *handicap*.

Allora, sarebbe ipotizzabile l'idea di una norma che favorisca i nuovi entranti rispetto a quelli tradizionali? Si tratta di una norma praticabile oppure no? Per quanto riguarda gli utenti, dato che la televisione non riguarda solo le proprietà o gli incroci proprietari, so che avete competenze anche sui messaggi ingannevoli e sulle teletruffe e che più volte avete segnalato il rischio che, riguardo alle truffe televisive, l'attuale apparato sanzionatorio possa essere lento, non efficace o non automatico. L'apparato sanzionatorio e gli strumenti a disposizione dell'Autorità sono sufficienti per tutelare immediatamente il cittadino o il truffato oppure è necessario un provvedimento legislativo o un intervento specifico nel disegno di legge in esame?

GIORGIO PANATTONI. Desidero porre due quesiti. Il primo riguarda le direttive comunitarie che, giustamente, impongono criteri di assegnazione ed uso delle risorse frequenziali in modo che possano essere attribuite con criteri di trasparenza, non discriminatori e proporzionali. Mi risulta che Mediaset stia acquisendo risorse sul mercato, cioè stia andando in direzione assolutamente opposta alla creazione delle condizioni di avere risorse, anche scarse, disponibili per poter realizzare tale obiettivo, che lei cita come uno di quelli fondamentali per aprire il mercato, anziché chiuderlo o mantenerne l'attuale chiusura.

L'Autorità *antitrust* può sanzionare questo comportamento? Ne esistono gli estremi ed è opportuno che lo faccia? Come si fa a tutelare se poi l'*antitrust* può intervenire solo a valle di un processo che si è già concluso ed ha già creato le condizioni per un'ulteriore chiusura del mercato anziché per una sua apertura? La seconda domanda riguarda l'estensione del limite del 20 per cento, dai contenuti alle infrastrutture trasmissive. Sembra molto giusta la diagnosi secondo la quale chi possiede in grandi quantità strutture trasmissive potrebbe condizionare il mercato a valle dei contenuti, nel senso che, in qualche modo, potrebbe incidere sulla possibilità di rendere totalmente aperto ed autonomo un mercato che, poi, deve transitare sulle strutture trasmissive.

Nel sistema analogico attuale come si configura il limite del 20 per cento, qual è la percentuale che attualmente detengono i due attori? Essendo molto elevata la percentuale di possesso di strutture trasmissive, come si fa a garantire che queste, con un meccanismo che non consente una liberalizzazione, possano trasferire sul mercato quel limite del 20 per cento?

Per quale strano motivo, per quale colpo di bacchetta magica dovrebbe avvenire questa improvvisa apertura, quando non esistono i presupposti e sussiste una condizione di particolare chiusura e un duopolio che sta, sostanzialmente, occupando una percentuale così elevata? Quali sono le condizioni di percorso da realizzare perché ciò possa essere un obiettivo credibile? Al di là di un'affermazione estremamente interessante ed importante per l'apertura dei mercati, le attuali vicende e il percorso di transizione verso il digitale non generano né automaticamente né con forzature un'apertura di questa natura. Ritengo che questo sia uno dei punti fondamentali per capire se questa norma vada verso una possibile apertura o verso un'ulteriore chiusura, come a noi pare.

PAOLO GENTILONI SILVERI. Il professor Tesauro ritiene sostenibile, dal

punto vista giuridico, l'ipotesi di una norma, contenuta in alcuni disegni di legge in esame, che vieti ai concessionari di frequenze di controllare società di pubblicità? Dal punto vista della regolazione *antitrust* del mercato, è ipotizzabile stabilire un divieto ai concessionari di frequenze di controllare società di raccolta pubblicitaria?

PRESIDENTE. Professor Tesauro, l'ho ascoltata ed ho anche letto la relazione che, cortesemente, ci ha inviato. Franca-mente non condivido molti punti da lei espressi ma, senza entrare nel merito, mi ha sorpreso maggiormente la sua definizione, che non lascia spazio alle repliche, del 2006 come una data « lontana dalla realtà ».

Mi pare che, sia nella legge n. 66 del 2001 sia nella proposta in esame, tutto il sistema politico — del quale giustamente, come sottolineava Giulietti, l'Autorità non deve tenere conto perché è assolutamente indipendente — fosse proiettato su una data e, guarda caso, coincidono.

È ovvio che vi sia un meccanismo ad imbuto nel quale andremo a cadere. Il sistema analogico è « obbligato » — per forza di cose — a continuare ad esistere: vi è un evidente problema in termini di risorse tecniche difficili da reperire, addirittura introvabili, che dovrebbero consentire il passaggio al digitale; vi è la necessità di uno stimolo forte che il sistema, nel suo complesso, dovrebbe subire, in base anche ad un rinnovato quadro legislativo, affinché si pervenga il più velocemente possibile alla fase del digitale autentico. Riporto un dato che vale per tutti: in occasione dell'approvazione della legge Macca-nico, n. 249 del 1997, fu raggiunta una difficile mediazione tra le diverse posizioni, tanto che ci avvitammo per diversi giorni addirittura sul ricorso ad un aggettivo, il famoso « congruo ». Poi ne fu individuato un altro, che tendenzialmente non dovrebbe essere adottato nel linguaggio giuridico, dotato però di significato, di cui poi anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha cercato di fornire una definizione quantitativa. Ora, è indub-

bio che tra zero e cento vi sarà una percentuale in base alla quale tutti noi - quindi anche l'autorità - potremmo immaginare che il mercato sia completato o in via di completamento, o sia superato il punto di non ritorno.

Non so se questo livello possa o debba essere del 50 per cento, ma è immaginabile pensare che la cifra sarà compresa tra il 50 ed il 100 per cento, anche perché in Italia, in ragione della sua conformazione orografica, completare il famoso 5 per cento comporterebbe un costo altissimo, rispetto invece al completamento dell'iniziale 50 per cento; stante il fatto che, tecnicamente, il 50 per cento di questo paese si copre con cento impianti, i quali costituiscono una spesa relativamente non modesta - parliamo sempre di decine di miliardi - ma comunque neppure incredibile.

È immaginabile che, nel suddetto percorso ad imbuto, un'idea del punto di caduta in data 2006 non sia così peregrina. Quindi il fatto che lei, professor Tesauro, abbia invece definito quella data « lontana dalla realtà » francamente mi sorprende. Anche perché il sistema politico nel suo complesso sta cercando di individuare la strada per far sì di conseguire l'obiettivo prefissato, affinché questo termine divenga non dico perentorio ma almeno uno stimolo forte al settore. Gli stessi operatori, in questa sede, hanno spiegato che il meccanismo finale deve essere tale. Invece, ci troviamo di fronte all'Autorità che regola la concorrenza che, a differenza di quanto da più parti espresso, giudica negativi moltissimi passaggi di questo disegno di legge: francamente, non capisco quale sia la motivazione che porta l'Autorità ad esprimere giudizi così perentori.

EUGENIO DUCA. Intendo porre due domande. In precedenti audizioni è stato sostenuto che in Italia vi è una dominanza dei due monopoli, quello pubblico RAI e il privato Mediaset, ma che negli altri paesi europei o anche non europei la dominanza sia ancora maggiore, quindi l'Italia non presenterebbe di per sé nessuna anomalia. Lei ha citato alcuni dati diversi, che par-

rebbero smentire questa tesi. Le chiedo perciò di provvedere cortesemente ad esplicitare più compiutamente la sua posizione. La seconda domanda riguarda il cosiddetto tetto del 20 per cento: lei ritiene il limite del 20 per cento efficace, a patto che non si amplifichi surrettiziamente il dato 100 e si rimanga all'interno del mercato televisivo?

PRESIDENTE. Do ora la parola al professor Tesauro per la replica

GIUSEPPE TESAURO, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*. Desidero innanzitutto rispondere alle osservazioni del presidente Romani. Forse non mi sono spiegato abbastanza. Per me il 2006 rappresenta l'ideale, il sogno, lo sarebbe ancor più il 2004: tanto noi dell'Autorità *antitrust* ci speravamo da averlo all'inizio addirittura suggerito. Vi è stato un momento, al principio, in cui guardavamo persino con sfavore a quel limite temporale, ritenendolo troppo lontano. Poi, naturalmente, con il tempo ci siamo resi conto che negli altri paesi sono stati molto più prudenti per ragioni tecniche, politiche e normative. Ci siamo allora resi conto della difficoltà anche per il nostro paese di conseguire quel risultato in quei tempi. Naturalmente ciò non ha niente a che fare con il colore politico del Governo che ha fissato questa data o di quello che ha ereditato questo stesso termine di riferimento. Francamente, in proposito non abbiamo nulla da dire.

Possiamo soltanto esprimere la speranza di ottenere il risultato entro il 2006. Ma abbiamo qualche perplessità perché vediamo che altrove è stato ritenuto di impossibile realizzazione. E confermo inoltre che l'autorità oggi spinge verso una accelerazione del processo in corso: abbiamo già autorizzato sia Mediaset sia RAI alla sperimentazione, chiudendo gli occhi anche quando vi erano dei problemi di concorrenza, in vista proprio del *favor generale* che dimostriamo per la sperimentazione suddetta e quindi per l'accelerazione del processo di modernizzazione del paese.

La nostra non è una posizione critica, esprimiamo, però, lo ripeto, qualche perplessità perché altrove mentre si è iniziato il cammino con entusiasmo, come se si volessero percorrere i cento metri in dieci secondi, ci si sta ora accorgendo che il tempo necessario è invece superiore. Questo evidentemente è un dato da tenere in considerazione.

Per quanto riguarda le altre domande, spero di essere all'altezza con le risposte. Ho piacere che qualche dubbio sulle autorità indipendenti sia stato fugato, benché non oso sperare che siano bastate queste parole amichevoli per scioglierli nella loro interezza. Tengo, però, soprattutto all'aggettivo « indipendente », più che al sostantivo « autorità », perché ho sempre pensato che non si tratti di un esercizio autoritario di qualche potere, ma semplicemente di un contributo di indipendenza ad un dibattito anche parlamentare e durante il processo legislativo.

Detto questo, sono state poste delle domande abbastanza interessanti, che aprono degli scenari complessi, in particolare sul rapporto con la *pay-tv*. Gli operatori di *pay-tv* per ragioni loro, economico-finanziarie e forse anche tecniche, si sono ridotti a due, dei quali poi uno si è trovato in situazioni molto difficili; per cui, alla fine, con grandissima sofferenza da parte nostra e con severe condizioni avevamo autorizzato la fusione tra i soggetti interessati (parlo naturalmente di Telepiù e *Stream*). Poi, per ragioni ancora una volte estranee sia a noi sia alle condizioni di riferimento, ma evidentemente inerenti alla vicenda societaria francese di uno dei due operatori, questo non si è verificato. Quale era la logica dell'approccio che abbiamo adottato di fronte a questa vicenda? Dal momento che allo stato doveva esserci un solo operatore, in ragione delle difficoltà incontrate da uno dei due soggetti, e nella consapevolezza che in futuro le cose andranno diversamente, creandosi altre prospettive, abbiamo ritenuto opportuno, dovendoci appunto essere un soggetto monopolista, che almeno questo operasse su uno solo dei tre scenari possibili, cioè

satellitare via cavo e digitale terrestre. Quindi, abbiamo « chiuso » gli operatori sul satellitare impedendo loro nel futuro in qualunque modo, diretto o indiretto, di entrare nel digitale terrestre (il via cavo invece è irrilevante perché non ha avuto molto successo in Italia).

È chiaro che nel digitale terrestre tutti possono entrare, anche numerosi operatori: è la speranza che nutriamo per la modernizzazione del sistema. Si tratta di una questione di investimenti, e sia la RAI, sia Mediaset li stanno già effettuando, sia pure con qualche difficoltà di sperimentazione, e stanno acquistando e diffondendo gli impianti, nella prospettiva di beneficiare del sistema digitale terrestre.

Da questo punto di vista, quindi, credo che l'autorità abbia fatto tutto quanto era in suo potere, anche se, naturalmente, le condizioni economiche, le vicende societarie e gli aspetti tecnologici fanno il resto. Abbiamo ritenuto di fornire il nostro contributo per stemperare gli effetti perversi di una vicenda societaria che avrebbe condotto ad un monopolio della *pay-tv* in Italia, e non solo.

La seconda curiosità dell'onorevole Rognoni riguardava le concentrazioni nel settore pubblicitario. I limiti posti dal disegno di legge sono orientati al conseguimento dell'obiettivo del pluralismo, del quale, evidentemente, si occupa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato rimane, ovviamente, lo spazio tipico di una autorità competente in materia di concorrenza: nel momento in cui vengono superate certe quote di mercato (in quello pubblicitario o in un altro), si oltrepassa la soglia di attenzione dell'Autorità *antitrust*, che può intervenire, attraverso procedimenti istruttori, al fine di verificare l'esistenza di un abuso di posizione dominante.

Oggi vi è uno spazio completamente libero, e ciò riguarderà anche il domani, in presenza o in assenza di limiti. Vorrei sottolineare come il pluralismo sia un po' un « cugino » della concorrenza, anche se vanno molto d'accordo e vi è una sinergia; tuttavia un conto sono i limiti volti a

favorire il pluralismo, un altro, invece, sono i limiti posti al dominio nel mercato, al di là dei quali vi è il sospetto, o l'inclinazione, ad abusare della propria posizione dominante. In tal caso, allora, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può intervenire. Attualmente, abbiamo - e, se ce li lasceranno, li avremo anche domani - tutti i poteri di un'*authority antitrust* per quanto concerne l'uso della posizione dominante di un'impresa nel mercato. Ciò riguarda, naturalmente, anche i limiti alla raccolta pubblicitaria: attualmente, l'autorità ha la facoltà di intervenire ove si renda conto dell'esistenza di una posizione dominante, della quale si fa un uso abusivo.

Per quanto concerne gli interrogativi posti dall'onorevole Giuliotti, rispondo che, per quanto riguarda le norme sia *in itinere*, sia vigenti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone di un potere-dovere di segnalazione, assegnatole dal legislatore del 1990, che cerca di usare in maniera anche « garbata ». Per quanto garbo sia possibile usare, naturalmente, è evidente che, nel momento in cui viene attribuito il potere-dovere di segnalare al legislatore le possibili distorsioni concorrenziali di una normativa esistente o *in itinere*, l'autorità finisce per criticare il proponente del provvedimento, oppure chi ha fatto la legge e l'ha mantenuta. Questo è forse un destino avverso e crudele per noi, ma cerchiamo di svolgere il nostro lavoro, cercando di stimolare il legislatore a migliorare un provvedimento legislativo evitando, per quanto possibile, quegli effetti perversi che potrebbero danneggiare l'assetto competitivo del mercato.

In questo lavoro siamo ben consapevoli di avere un'ottica molto specifica; noi possiamo rilevare e rappresentare tale ottica, ma è poi il legislatore - che ha non solo i nostri problemi, ma almeno altri cento - a dover realizzare una combinazione tra i vari elementi e a compiere scelte in grado di tenere conto del punto di vista non solo nostro, ma anche di altri soggetti. In altri termini, siamo perfettamente consapevoli che non sempre è possibile soddisfare le esigenze del mercato e

della libera concorrenza quando esistono anche altre esigenze, magari più importanti.

Per quanto riguarda l'anomalia italiana della frantumazione, soprattutto in rapporto ad altri paesi europei, vorrei rispondere che, nel corso dello svolgimento della mia relazione, ho fornito alcuni dati relativi ai primi due operatori nel settore. Osservando solamente i primi due operatori nei paesi dell'Unione europea, l'Italia presenta il tasso di concentrazione maggiore; il quale è passato - per la verità, senza peggiorare molto - dall'89 per cento del 1992 al 90 per cento del 2001. In Grecia, invece, si è passati dal 64 al 43 per cento, riducendo il tasso di concentrazione; nel Regno Unito si è passati dall'85 per cento al 65 per cento, riducendo ancora il tasso di concentrazione, in misura del 20 per cento; in Francia, si è passati dal 79 per cento al 74 per cento, riducendosi anche in tal caso, sia pure di poco; in Danimarca, è aumentato, passando dal 75 per cento al 79 per cento. Come vedete, esistono situazioni diverse, tuttavia l'Italia è il paese che presenta il tasso di concentrazione maggiore.

Per quanto concerne i limiti alle emittenti, al momento vorrei solamente illustrare alcuni esempi; successivamente, sarà fornita una descrizione più puntuale e approfondita della situazione in ambito europeo.

In Germania esiste uno strano limite: il 30 per cento di *audience*. Mi domandavo, con spirito ludico, come sia possibile scendere al di sotto di questo limite: magari, mandando in onda un cattivo programma !

GIUSEPPE GIULIETTI. Possiamo trovarle dei consulenti !

PRESIDENTE. I cattivi programmi eventualmente fanno ascolto, questo è il problema ! Sono i buoni programmi a non fare *audience* !

GIUSEPPE TESAURO, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*. Oppure realizzando un buon programma !

Nel Regno Unito, invece, i limiti sono in corso di modifica, e nel progetto in discussione è previsto un piccolo limite di *audience*, un limite al numero di licenze ed anche agli incroci tra editoria e televisione. In Spagna sono previsti limiti sia al numero di frequenze (una), sia al possesso azionario (49 per cento) (quest'ultimo in via di abolizione); in Francia è stato posto un limite al numero di frequenze occupate.

Per quanto concerne le emittenti pubbliche, in Germania è stato fissato un limite alla raccolta pubblicitaria; nel Regno Unito, la BBC possiede due reti finanziate esclusivamente attraverso il canone, mentre la sua terza rete, *Channel4*, beneficia esclusivamente della pubblicità; in Spagna e in Francia, infine, esistono limiti alla raccolta pubblicitaria.

Per quanto riguarda il quesito sulla pubblicità ingannevole, rispondo che si tratta di una competenza, assegnata dalla normativa vigente alla nostra autorità, molto interessante; devo riconoscere, tuttavia, l'esistenza di limiti all'efficacia dell'applicazione della legge, poiché, in pratica, non esistono sanzioni. L'attività di controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, ha effetti solamente per le imprese « serie », che non so se siano la maggioranza; quando si tratta, invece, di imbrogliatori o di cialtroni, non vi è alcuna possibilità di prenderli, sia per i tempi, sia per l'efficacia delle sanzioni comminate.

Per quanto concerne la domanda sulle direttive comunitarie e sul fatto che Mediaset stia acquistando impianti per la sperimentazione, rispondo che ciò corrisponde al vero, ma lo sta facendo anche la RAI: i due operatori principali, in sostanza, si stanno preparando, già da qualche tempo, sul piano della sperimentazione e della diffusione degli impianti sul territorio.

Per quanto riguarda il limite del 20 per cento per le reti, allo stato, vale a dire nel sistema analogico, è la sentenza della Corte costituzionale a porre il limite; per quanto concerne lo scenario successivo, invece, relativo all'introduzione del digitale

terrestre, potrà esservi una norma specifica: così come esiste una norma che pone un limite per i programmi, infatti, potrebbe essere fissato un limite alla titolarità del possesso delle reti.

Anche in questo caso, le possibilità per l'Autorità *antitrust* di intervenire, evidentemente vi sono. Infatti, dal punto di vista della attenzione alla dominanza delle imprese, vi è una figura specifica della dominanza su un mercato che viene utilizzata per riversarla su un altro mercato contiguo: è questo il caso tipico della rete e di ciò che passa per essa. Noi vi abbiamo fatto ricorso, usandola nelle telecomunicazioni in più di un'occasione e abbiamo in qualche modo limitato l'operatore della rete per ciò che riguarda l'utilizzo della rete stessa e l'allacciamento ad essa da parte di altri operatori.

Quindi, le possibilità di intervento per un'Autorità *antitrust* ci sono e restano intatte, sia oggi, sia domani. Sarebbe opportuno che il legislatore - questo, tutto sommato, è il nostro suggerimento - laddove pensi ad un limite ai programmi, pensasse altresì ad un limite al possesso di reti, perché altrimenti il primo limite può essere vanificato: vi è poco da fare, è l'esperienza a dirci questo (oltre che il buon senso).

**PRESIDENTE.** Professor Tesauro, la invito a concludere perché a seguire avrà luogo l'audizione del professor Cheli e, purtroppo, ci troviamo oggi a dover comprimere i nostri lavori in un tempo più ristretto.

**GIUSEPPE TESAURO, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.** Un ultimo flash. In Italia vi sono più operatori dominanti che in altri paesi: non credo. Ogni Stato ha la sua storia.

Il tetto del 20 per cento è efficace? Tutto sommato crediamo di sì, un limite forse ci vuole - il 20 per cento - poi, dipende dai casi e dall'evoluzione poiché si tratta di situazioni dinamiche (tutto sommato, però, lo vediamo con un certo favore).

Vi ringrazio per il tempo che ho avuto a disposizione e mi scuso se non ho

risposto puntualmente a tutte le vostre domande.

PRESIDENTE. La colpa è semmai nostra perché abbiamo condensato in un ora due audizioni. La ringrazio anche a nome delle Commissioni.

#### **Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo, l'audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ringraziamo i nostri ospiti, il professor Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il dottor Pilati e il dottor Sangiorgi, commissari, per aver accolto l'invito delle Commissioni. Do subito la parola al presidente Cheli.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Ringrazio anzitutto la VII e la IX Commissione, così come i loro presidenti, per questo invito, che consente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di esprimere alcune valutazioni sul riassetto del sistema radiotelevisivo alla luce dei progetti di legge che oggi sono all'esame della Camera.

A questo proposito, vorrei subito ricordare che l'Autorità, nelle varie relazioni annuali presentate al Parlamento e, in particolar modo, nell'ultima relazione del 14 luglio di quest'anno, ha ripetutamente sottolineato non solo la necessità ma anche l'urgenza di una legge di sistema costruita per principi e destinata a guidare gli sviluppi del nostro sistema radiotelevisivo in una fase particolarmente delicata di passaggio quale quella presente.

Questa necessità e urgenza di una legge di sistema risulta, a nostro avviso, determinata (l'abbiamo sottolineato nella relazione al Parlamento), dall'incrocio di tre passaggi che, nel corso dell'ultimo anno, sono andati maturando, si sono intrecciati

fra loro e appaiono ora destinati ad incidere profondamente sugli sviluppi futuri del nostro sistema radiotelevisivo.

Un primo passaggio viene a collegarsi all'approvazione, avvenuta nell'aprile scorso, delle cinque nuove direttive comunitarie sulla comunicazione elettronica (una direttiva quadro e quattro direttive di settore), che andranno recepite dal nostro paese entro il luglio del prossimo anno e che, seguendo l'ottica della convergenza, hanno ampliato lo spazio regolatorio dal sistema delle telecomunicazioni (che era il sistema tradizionale di queste direttive di liberalizzazione e di armonizzazione) al sistema radiotelevisivo.

Un secondo passaggio si collega invece all'esigenza di attuare la riforma del Titolo V della Costituzione che, come noto, ha affidato alla competenza legislativa concorrente delle regioni una nuova materia, definita per la prima volta come « ordinamento della comunicazione ».

Infine, un terzo passaggio è dato dall'avvio della sperimentazione delle trasmissioni televisive del digitale terrestre che, per una scelta operata dal nostro legislatore, dovrà sostituire integralmente l'attuale tecnologia analogica entro il dicembre del 2006.

Con riferimento a questo nuovo contesto che si va delineando dall'incrocio di questi tre diversi percorsi, l'Autorità valuta con favore il fatto che il Governo, aderendo alle sollecitazioni espresse nel messaggio del Capo dello Stato del luglio scorso, abbia elaborato e presentato al Parlamento un disegno di legge di sistema, costruito per principi — cioè dotato di un'adeguata flessibilità nella fase attuativa —, il cui esame è stato immediatamente avviato insieme alle numerose proposte di legge che sono agli atti della Camera.

Tra le varie proposte che state esaminando, a nostro avviso possono ambire alla qualifica di vere leggi di sistema, costruite per principi, oltre al disegno di legge governativo n. 3184, la proposta di legge n. 3286 presentata dall'onorevole Maccanico e la proposta di legge n. 436 presentata dall'onorevole Giulietti, che pe-

raltro ricalca con poche varianti il disegno di legge n. 1138 presentato al Senato nella scorsa legislatura.

Nel disegno di legge n. 3184 del Governo vanno segnalati e meritano un apprezzamento particolare la completezza e la sistematicità dell'impianto del dettato normativo; la definizione nel capo I dei principi generali che riassumono e sviluppano efficacemente i principi presenti nella legislazione nazionale, comunitaria e negli orientamenti della giurisprudenza costituzionale; la definizione dei criteri direttivi per l'adozione del codice della radiotelevisione che sono indicati nel capo III; infine, l'individuazione dei compiti connessi alla missione propria del servizio pubblico che viene espressa nel capo IV.

Nella proposta di legge n. 3286 assumono, invece, particolare rilievo la definizione dei principi fondamentali destinati a circoscrivere le competenze regionali e la maggiore attenzione dedicata alla disciplina *antitrust* applicabile nella fase transitoria, in attesa dell'avvento definitivo del digitale terrestre.

In linea generale, alla luce del nuovo contesto prima ricordato, la valutazione dei progetti che hanno le caratteristiche di leggi di sistema costruite per principi sollecita l'esigenza di una maggiore valorizzazione di tre profili nella futura disciplina finale, tutti legati alla necessità di un miglior coordinamento tra le diverse discipline relative al settore in esame. In primo luogo, bisognerebbe puntare ad un rafforzamento del raccordo tra legge di sistema e futuri interventi finalizzati al recepimento delle nuove direttive comunitarie in tema di comunicazione elettronica, anche al fine di uniformare alcuni concetti che sono di impiego comune in questi due diversi campi. In secondo luogo, avvertiamo l'esigenza di una maggiore considerazione del profilo del decentramento, attraverso un richiamo più diretto ed una disciplina più completa del ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM), con i quali la nostra Autorità ha da tempo avviato un rapporto di collaborazione. In terzo luogo, avvertiamo l'esigenza di un coordinamento più stretto tra

legge di sistema e discipline già adottate in tema di digitale terrestre: si tratti della legge n. 66 del 2001 o del regolamento che l'Autorità ha adottato il 2 novembre del 2001.

L'Autorità, pur senza voler entrare nel merito di scelte che, ovviamente, spettano esclusivamente alla sfera politica, ritiene di dover accennare ad alcuni profili che in questo momento appaiono più problematici. Questi aspetti investono — e li abbiamo indicati nel documento che abbiamo depositato presso le Commissioni la scorsa settimana — tre aree, riferite rispettivamente alla disciplina *antitrust*, alla nuova disciplina della concessionaria pubblica e alle modalità e ai tempi del passaggio dall'analogico al digitale. Nella memoria schematica che abbiamo inviato vengono riassunti questi tre profili più incerti che richiederebbero ulteriori approfondimenti anche di ordine strettamente tecnico.

Partendo dalla disciplina *antitrust*, vorremmo in particolare richiamare i seguenti punti. In primo luogo, l'esigenza di definire meglio la nozione di « sistema integrato della comunicazione » presente nel disegno di legge governativo, nozione che, allo stato, risulta composta di settori tra loro diversi e non sempre agevolmente quantificabili, anche perché alcuni non sono tradizionalmente legati alla nozione di comunicazione.

In secondo luogo, l'esigenza di comparare e di allineare i limiti *antitrust* dell'editoria con quelli delle imprese radiotelevisive, al fine di introdurre una *par condicio* tra le diverse imprese operanti nel sistema della comunicazione.

In terzo luogo, l'esigenza di approfondire la valutazione della misura asimmetrica che è prevista per gli organismi di telecomunicazione, alla luce del diritto della concorrenza e delle valutazioni che sono state espresse dal Consiglio di Stato in sede di applicazione del comma 8, articolo 4, della legge n. 249 del 1997: si tratta del caso Seat-Telemontecarlo.

In quarto luogo, la necessità di considerare anche il profilo dell'*audience* tra gli indici rilevanti per la definizione delle

posizioni dominanti vietate. In realtà, questo punto è richiamato - ma solo con un breve accenno che, forse, andrebbe sviluppato ed approfondito - nel disegno di legge governativo al comma 2 dell'articolo 11: questo profilo può assumere un rilievo particolare proprio ai fini del pluralismo cosiddetto esterno.

Infine, si avverte l'esigenza di precisare meglio, sempre sul piano della disciplina *antitrust*, il regime giuridico applicabile nell'attuale fase di passaggio dall'analogico al digitale. Anche questo punto è trattato nel disegno di legge governativo, ma nella proposizione iniziale dell'articolo 13 vi è un inciso che può suscitare qualche incertezza interpretativa e che, forse, andrebbe approfondito.

Per quanto concerne la seconda area della disciplina del servizio pubblico, gli aspetti più problematici investono il percorso della privatizzazione che nei progetti in esame non appare sempre ben determinato nei suoi vari passaggi e, più che altro, appare indeterminato nella sua prospettiva finale.

La scelta di una privatizzazione integrale della concessionaria del servizio pubblico dovrebbe tener conto anche dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2002, dove il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo viene ricondotto, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, alla sfera pubblica. A nostro avviso, una volta imboccata la strada della privatizzazione - che, certamente, la Corte non esclude e che è stata aperta da un referendum -, si prospetta l'esigenza di prendere in considerazione alcune garanzie di carattere pubblicistico nella scelta degli organi di indirizzo e di gestione.

Tali garanzie indurrebbero a valorizzare maggiormente - ma alcuni passaggi del disegno di legge governativo tengono conto di questa esigenza - la possibilità di conservare una forma di controllo parlamentare espresso, in ragione del valore costituzionale dell'informazione svolta attraverso il servizio pubblico, a maggioranza qualificata o, comunque, attraverso

modalità suscettibili di assicurare anche l'apporto delle minoranze. Ci riferiamo ai criteri di nomina degli organi di gestione del servizio pubblico. Da alcune parti, si fa riferimento, ad esempio, ad una analogia con i criteri di nomina delle autorità indipendenti.

Infine, per quanto concerne i tempi e le modalità del passaggio al digitale, che a nostro avviso costituisce la terza area da approfondire, oltre a rinviare ai contenuti della scheda strettamente tecnica - sugli aspetti della pianificazione e digitale terrestre -, depositata la scorsa settimana insieme con la nota inviata, vorremmo sottolineare, innanzitutto, l'opportunità di rispettare la data già fissata per il 2006, ai fini del passaggio suddetto. Una data che a nostro giudizio può ritenersi ancora realistica, a condizione, ovviamente, di non accumulare ulteriori ritardi nell'avvio della sperimentazione e di adottare in tempi stretti tutti gli incentivi necessari per cominciare questo passaggio, incentivi che già l'autorità ebbe modo di segnalare e indicare nel *Libro bianco sul digitale terrestre* risalente all'autunno del 2000.

Sul piano della fase di transizione dall'analogico al digitale, naturalmente si pone un problema. Vedo che le Commissioni hanno già cominciato ad esaminare questo tema, relativamente alla valutazione dell'impatto della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale, destinata a determinare conseguenze sulla disciplina transitoria, fissata nel disegno di legge C. 3184, e in particolare su alcuni commi dell'articolo 22 del provvedimento in esame, elaborato prima dell'intervento della Corte stessa. Nella medesima ottica di valutazione dell'impatto della sentenza sul disegno di legge governativo bisognerà anche valutare i riflessi che questa sarà destinata a produrre - e qui il richiamo è addirittura contenuto in un passaggio della pronuncia - su norme non direttamente investite dalla censura ma comunque strettamente connesse a quelle vagliate dalla Consulta. Si tratta delle norme espresse nei commi 9 e 11 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, in tema di terza rete senza pubblicità e di liberazione